

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA, SEZ. PRIMA QUATER

Atto di integrazione del contraddittorio
a mezzo di notifica per pubblici proclami
nel giudizio recante n. 12005/2021 Reg. Ric.

per: la **ASD Tennis Club Potenza** (C.F.: 96065140764), con sede in Potenza, alla via Angilla Vecchia snc, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra Angelarosa Benevento, nata a Trento il 7 marzo 1983 (c.f.: BNVNLR83C47L378T), rappresentata e difesa, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avvocato Francesco Buscicchio (c.f.: BSCFNC79E31F839G, numero di fax 0971 45749, pec: buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it) e con questi elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it,

- Ricorrente -

* * *

A. Con l'**ordinanza n. 7141/2021, pubblicata in data 14 dicembre 2021, resa nel corso del giudizio recante n. 12005/2021 Reg. Ric.**, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, ritenendo *«che, ad una sommaria cognizione, il ricorso presenta profili di fondatezza, alla luce della documentazione allegata dalla difesa della parte ricorrente da cui risulta effettivamente un indice di vulnerabilità per il Comune di Potenza pari a 99, da cui conseguirebbe necessariamente l'attribuzione di 5 punti aggiuntivi alla proposta progettuale presentata dalla associazione ricorrente»*, ha accolto, ai fini del riesame, l'istanza cautelare proposta dalla ASD Tennis Club Potenza, disponendo *«la rivalutazione del progetto entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la prosecuzione della trattazione cautelare a nuova camera di consiglio»*, ed ha statuito, altresì, quanto segue: *«Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale, autorizzando la parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 10*

giorni decorrente dal primo adempimento», disponendo, per l'effetto, «l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione».

B. In adempimento alla suindicata ordinanza, l'ASD provvede ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale tramite notificazione per pubblici proclami, attraverso la redazione di un sunto del proprio gravame (recante, *sub* "A.", anche l'indicazione degli estremi del provvedimento reso dal T.A.R. per il Lazio, Roma, Sezione Prima Quater) e la successiva pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della resistente Amministrazione.

* * *

SUNTO DEL RICORSO RECANTE N. 12005/2021 REG. RIC.,

PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO, ROMA, SEZIONE PRIMA QUATER

1. PREMESSE IN FATTO.

1.1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, con l'Avviso denominato *«Sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "Fondo sport e periferie"»* ("Avviso") ha indetto, in data 13 luglio 2020, una procedura volta ad individuare interventi da finanziare allo scopo di: realizzare e rigenerare impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; diffondere attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; completare ed adeguare gli impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

1.2. L'art. 3 dell'Avviso precisava che *«le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo sport e periferie di cui al presente "Bando Sport e Periferie"»* ammontavano *«complessivamente ad € 140.000.000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2020 sul capitolo 937 "Fondo sport e periferie" del CDR 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 40.000.000,00 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione FSC 2014-2020)»*, aggiungendo, *ancora, che «gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo "FSC 2014-2020" dovranno tenere conto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione».*

1.3. L'ASD Tennis Club Potenza ha presentato la propria domanda di partecipazione (protocollata con il n. BANDO202000435) alla procedura indetta dall'Avviso.

1.4. Con il decreto del 13 settembre 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, ha approvato la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie" e la proposta presentata dall'ASD Tennis Club Potenza è risultata destinataria di n. 31,56 punti, collocandosi, per l'effetto, tra quelle idonee (con il riconoscimento di un contributo di Euro 590.000,00), ma non finanziate.

1.5. In data 10 novembre 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, ha riscontrato, tramite la nota prot. n. 13590 emessa in pari data, l'istanza di accesso *medio tempore* presentata dalla ASD Tennis Club Potenza, indicando le ragioni che hanno indotto la Commissione giudicatrice ad assegnarle n. 31,56 punti.

1.6. Con il ricorso notificato in data 12 novembre 2021 (alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, al Comune di Mendicino, al Comune di Serracapriola, al Comune di Bucciano, al Comune di Gradoli ed alla Evo' Real Fitness – Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata), l'ASD Tennis Club Potenza ha chiesto «*l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari*»:

a. del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, del 13 settembre 2021, recante, inter alia, l'approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie" pubblicato in data 13 luglio 2020, dell'allegata graduatoria medesima e degli ulteriori allegati;

b. della nota prot. n. 13590-P del 10 novembre 2021, resa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport;

c. dei verbali tutti (in uno con i relativi allegati) e della scheda di valutazione redatti dalla Commissione giudicatrice con riferimento alla valutazione ed alla assegnazione del punteggio alla proposta presentata dalla ASD Tennis Club Potenza;

d. del Verbale n. 1 del 12 novembre 2020 e degli ulteriori verbali redatti dalla Commissione giudicatrice con riferimento alla predeterminazione dei criteri di selezione/valutazione domande

sottoposte al proprio giudizio, nonché del chiarimento n. 88 reso dall'Amministrazione e/o degli ulteriori chiarimenti confermativi dello stesso;

e. ove occorra, dell'Avviso;

f. di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e/o consequenziali».

2. I MOTIVI DI RICORSO DEDOTTI DALLA ASD TENNIS CLUB POTENZA.

2.1. Con il **primo motivo di ricorso** («*Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'Avviso. In particolare, violazione degli artt. 7 e 9 dell'Avviso. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. In particolare: difetto di istruttoria, travisamento, sviamento di potere, irragionevolezza manifesta, motivazione contraddittoria e insufficiente*»), la Ricorrente ha contestato, in primo luogo, la legittimità del punteggio ad Essa assegnato con riferimento all'art. 7, lettera a), dell'Avviso, evidenziando che, in ragione della localizzazione dell'intervento proposto nella città di Potenza (connotata da un indice di vulnerabilità pari a "99,00"), la Commissione avrebbe dovuto assegnare, in ragione del citato art. 7, lett. a), dell'Avviso, n. 15,00 punti in luogo dei n. 10,00 punti attribuiti e che, in ragione della predetta attribuzione, la propria proposta risulterebbe destinataria, per ciò solo, di complessivi n. 36,56 punti, rientrando, di tal guisa, tra quelle destinatarie di finanziamento, atteso che l'ultima proposta finanziabile risulta destinataria di n. 35,00 punti.

2.2. Con il **secondo motivo di ricorso** («*Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'Avviso. In particolare, violazione degli artt. 7 e 9 dell'Avviso. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. In particolare: difetto di istruttoria, travisamento, sviamento di potere, irragionevolezza manifesta, motivazione contraddittoria e insufficiente*»), la ASD Tennis Club ha contestato la legittimità delle ulteriori valutazioni e determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice, così come emergenti dalla nota prot. n. 13590 del 10 novembre 2021.

In particolare, con riferimento all'art. 7, lettera b), dell'Avviso, la Ricorrente, avendo appreso dalla nota prot. n. 13590 del 10 novembre 2021 che, in relazione al sotto-criterio denominato «*sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento*», la Commissione ha assegnato ad Essa n. 0,00 punti, degli n. 8,00 punti

disponibili, ha contestato la predetta statuizione, deducendo, altresì, il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.

In via prudenziale e subordinata, la Ricorrente ha contestato legittimità delle determinazioni con cui la Commissione giudicatrice, nell'indicare i criteri di valutazione delle proposte, possa aver fissato, anche solo implicitamente, le ipotesi in cui attribuire n. 0,00 punti, contemplando fattispecie in cui sia stata sussunta anche la propria proposta.

2.2.1. Analogamente, la Ricorrente ha contestato l'attribuzione di n. 0,00 punti in ordine al sotto-criterio *«qualità ambientale interna con particolare riferimento all'illuminazione naturale, all'areazione naturale o ventilazione meccanica controllata e al confort acustico»*, per il quale era prevista l'attribuzione di un massimo di n. 5,00 punti, deducendo, in aggiunta, il difetto di motivazione degli atti impugnati e, in via prudenziale e subordinata, la contestazione della legittimità delle determinazioni con cui la Commissione giudicatrice, nell'indicare i criteri di valutazione delle proposte, possa aver fissato, anche solo implicitamente, le ipotesi in cui attribuire n. 0,00 punti, contemplando fattispecie in cui sia stata sussunta anche la propri proposta.

2.3. Con il **terzo motivo di ricorso** (*«Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'Avviso. In particolare, violazione degli artt. 7 e 9 dell'Avviso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 26 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. In particolare: difetto di istruttoria, travisamento, sviamento di potere, irragionevolezza manifesta, motivazione contraddittoria e insufficiente»*), la ASD Tennis Club Potenza ha contestato l'operato della Commissione giudicatrice con riferimento all'applicazione, da parte della stessa, dell'art. 7, lettera d), dell'Avviso, ha ritenuto che Essa abbia presentato un progetto definitivo e non, invece, un progetto esecutivo, assegnandole, di tal guisa, n. 0,00 punti.

2.3.1. *In limine*, la ASD Tennis Club Potenza ha dedotto la violazione, da parte della Commissione giudicatrice, di quanto previsto dall'art. 7, lettera d), dell'Avviso, posto che quest'ultimo:

- prevedeva l'assegnazione, fino ad un massimo di n. 15,00 punti, in relazione al livello di progettazione proposto;

- prevedeva, altresì, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di n. 15,00 punti in favore dei partecipanti che avessero sottoposto un livello di progettazione di tipo esecutivo.

In ragione di ciò, la Ricorrente ha rilevato che, diversamente da quanto recato dalla scheda di valutazione (e/o da quanto previsto dalla Commissione giudicatrice in ulteriori atti dalla stessa redatti), l'attribuzione fino ad un massimo di n. 15,00 punti era comunque imposta dall'Avviso anche per i progetti non esecutivi, deponendo, in favore di tale ermeneusi, l'inequivoca formulazione dell'Avviso che prevedeva n. 15,00 punti "aggiuntivi" per la progettazione esecutiva.

Indi, la ASD Tennis Club Potenza ha dedotto che la Commissione giudicatrice ha violato e/o falsamente applicato l'Avviso, contemplando l'assegnazione della originaria e fisiologica (i.e., non aggiuntiva) provvista di n. 15,00 punti di cui alla lettera d) dell'art. 7 dell'Avviso esclusivamente per le proposte recanti un livello di esecutivo di progettazione.

Pertanto, la Commissione, pur ritenendo la proposta della Ricorrente come meramente definitiva, avrebbe dovuto assegnare alla stessa fino a n. 15,00 punti, così come previsto dall'art. 7, lettera d) e, d'altra parte, la natura (almeno) definitiva del progetto presentato dalla Ricorrente (ritenuto, erroneamente, lievemente inferiore ad un progetto esecutivo), non consentiva in alcun modo l'attribuzione di n. 0,00/15,00 punti alla proposta presentata dalla Ricorrente, con conseguente illegittimità delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice e dei successivi atti resi dall'Amministrazione.

In ragione di ciò, la Ricorrente ha dedotto la violazione della lettera dell'art. 7 dell'Avviso da parte del Verbale n. 1 del 12 novembre 2020 (e dei successivi verbali e/o atti confermant, anche solo *per implicitum*, lo stesso), con cui la Commissione giudicatrice, con riferimento al criterio di cui alla lettera d) dell'art. 7 dell'Avviso, ha stabilito, in aperta violazione dell'Avviso stesso, di attribuire al progetto definitivo un punteggio pari a "0" e/o, comunque, di attribuire n. 15,00 punti soltanto ai progetti aventi natura esecutiva: è noto, anche in ragione di plurimi arresti pretori, che la Commissione non possa né modificare e/o alterare i criteri di valutazione e/o di assegnazione dei punteggi fissati dalla *lex specialis* della procedura.

Idem per il chiarimento n. 88 fornito dal Dipartimento per lo Sport che, in sede di riscontro alle domande pervenute da parte dei potenziali partecipanti, ha affermato che «il progetto definitivo costituisce il livello minimo di progettazione per poter partecipare al bando, per il quale non è previsto alcun punteggio, come specificato dal paragrafo 7 lettera d)», posto che il consolidato orientamento del G.A. esclude che Amministrazione, a mezzo di chiarimenti auto interpretativi, possa modificare o integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della *lex specialis* del concorso.

2.3.2. In via prudenziale e subordinata, la Ricorrente ha contestato la legittimità delle determinazioni (invero non rinvenibili) con cui la Commissione giudicatrice, nell'indicare i criteri di valutazione delle proposte, possa aver fissato le ipotesi in cui attribuire n. 0,00 punti, contemplando fattispecie in cui sia stata sussunta anche la propria proposta.

2.3.3. Sempre in via gradata, la ASD Tennis Club Potenza ha dedotto l'illegittimità dell'Avviso nella parte in cui lo stesso possa essere interpretato come latore della possibilità di attribuire, sempre e comunque, n. 0,00 punti alle proposte recanti progetti definitivi, in luogo del punteggio massimo di n. 15,00 punti previsto dall'art. 7 dell'Avviso.

2.3.4. La Ricorrente ha dedotto, altresì:

- di dover risultare destinataria **anche** degli aggiuntivi n. 15,00 punti previsti dall'art. 7, lettera d), dell'Avviso;

- che, ove si dovessero ritenere corretti i criteri di assegnazione del punteggio stabiliti dalla Commissione in ordine al cennato sottocriterio, la stessa doveva risultare destinataria di n. 15,00 punti relativi alla progettazione esecutiva, avendo, infatti, presentato un progetto esecutivo, essendo ciò evincibile da quanto previsto dall'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, dalla disamina del progetto presentato ai fini della partecipazione alla procedura e dagli esiti del rapporto di tecnico di verifica cui è stato sottoposto, *ex art.* 26 del d.lgs. n. 50/2016, il progetto medesimo da parte della F4 Ingegneria S.r.l.

A tal fine, la ASD Tennis Club Potenza ha rilevato, inoltre, che non era necessario allegare alcun parere reso dal CONI e che il riferimento, pure recato dagli atti impugnati, ad eventuali altre autorizzazioni, si appalesava come generico, immotivato ed apodittico.

Ancora, la Ricorrente ha presentato ulteriori deduzioni relative al proprio progetto e tese anche a dimostrarne la natura esecutiva (pagg. 19 e 20 del ricorso).

2.4. Con il **quarto motivo di ricorso** («Contestazione della legittimità di tutte le ulteriori statuizioni dell'Amministrazione, esplicitate attraverso la nota prot. n. 13590 del 10 novembre 2021, con riserva di proposizione di motivi aggiunti anche in ordine alle stesse»), la Ricorrente ha contestato la legittimità delle ulteriori determinazioni assunte dall'Amministrazione ed esplicitate nella nota prot. n. 13590 del 10 novembre 2021, con riferimento, in particolare:

- al punteggio di cui all'art. 7, lettera b), punti 2 e 3;
- al punteggio di cui all'art. 7, lettera c), dell'Avviso;
- al punteggio di cui all'art. 7, lettera e), dell'Avviso, riservandosi di proporre motivi aggiunti.

2.5. Con il **quinto motivo di ricorso** («Invalidità derivata della nota prot. 13590 del 10 novembre»), la Ricorrente ha dedotto l'invalidità derivata della nota prot. n. 13590 del 10 novembre rispetto ai verbali ed agli atti redatti dalla Commissione giudicatrice ed al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, del 13 settembre 2021, recante, inter alia, l'approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie" pubblicato in data 13 luglio 2020, dell'allegata graduatoria medesima e degli ulteriori allegati.

3. L'ISTANZA CAUTELARE PROPOSTA DALLA ASD TENNIS CLUB POTENZA.

Ai fini cautelari, la Ricorrente ha rilevato che il *fumus* richiesto a supporto della domanda cautelare trovava conforto ed evidenza nella delibazione dei motivi di gravame, evidenziando, altresì, che il pregiudizio grave ed irreparabile *era in re ipsa*, dato il proprio interesse a risultare destinataria del finanziamento previsto dall'Avviso e che, nelle more della definizione del giudizio, l'Amministrazione avrebbe potuto erogare i finanziamenti di cui all'Avviso medesimo, impedendo, di tal guisa, alla Ricorrente di conseguire in forma specifica il bene della vita cui Essa aspira.

In ragione di ciò, la Ricorrente ha chiesto all'Ecc.mo T.A.R. adito di adottare le misure cautelari (anche di natura propulsiva) ritenute più idonee.

4. LE CONCLUSIONI FORMULATE NEL RICORSO.

La Ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: «Per tutte le ragioni suesposte, si chiede che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, voglia, previa adozione

delle più idonee misure cautelari, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare tutti gli atti impugnati, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite. In via istruttoria, si deposita documentazione come da separato indice. Si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 650,00».

Potenza, 17 dicembre 2021

Avv. Francesco Buscicchio